

Abboccatore delle Quote mensualmente spettanti, ed imposte come sopra tanto a se stesso, quanto al sotto-Capo, agli Uomini Serventi, ed al Piccolo uno, o più del rispettivo Magazzen; riservato al Capo di trattenersi dai loro Mensuali Salarj il giusto rispettivo risarcimento. Saranno pur obbligati i Venditori di Vino nei Posti Subalterni, i Direttori di Burchio, e li Patroni di Peata a pagar anticipatamente le Quote a loro rispettivamente incombenti.

X. Ogni spesa di Mandati, e di tutto quello occorresse per l'Esazione medesima, resterà a carico dell'Abboccatore.

XI. Nel verificarla non potrà egli usar violenze, o sopraffazioni, nè pretenderà in verun caso che li Pagamenti sopra prefissi, e dichiariti, in pena ad arbitrio di esso Dipartimento.

XII. Bensì chiunque de' Capi, Direttori, e Patroni suddetti lasciasse scorrere i primi otto Giorni di cadaun Mese senza effettuare i dovuti Pagamenti, incorrerà nella Pena del dieci per cento sull'importar delli medesimi, e verrà essa applicata metà a beneficio dell'Abboccatore, e l'altra metà dell'Arte.

XIII. In ogni caso di recredenza nelli Contribuenti, sarà l'Abboccatore, sulli di lui ricorsi a questo Dipartimento, assistito per gli effetti di Giustizia, e di Equità; e li Difettivi al pagamento di Quota, e Pena,

ol-